

5. Le indennità non sono concesse agli operatori responsabili di animali che violano le prescrizioni del programma nazionale di eradicazione e sorveglianza, con particolare riferimento ai termini perentori previsti per l'esecuzione dei provvedimenti di abbattimento ed eventuale distruzione dei capi e alle disposizioni in materia di biosicurezza, o che non collaborano all'esecuzione delle misure previste dai programmi, anche in caso di vaccinazione dei capi, ove prevista.

Art. 3.

Maggiorazioni

1. L'indennità non può superare il valore di mercato del capo di cui all'art. 1, comma 2, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 9 della legge 9 giugno 1964, n. 615 la misura dell'indennità di abbattimento è aumentata del 50% per capo in favore degli operatori di stabilimenti in cui sono detenuti non più di dieci capi bovini e bufalini totali indipendentemente da età e categoria: per ottenere l'indennità di abbattimento aumentata del 50% gli operatori devono produrre la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che essi sono proprietari di una quantità di bestiame non superiore a dieci capi al momento dell'esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono stati identificati gli animali infetti o sospetti di infezione.

4. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 2, commi 7 e 8 della legge 9 giugno 1964, n. 615 come modificato dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione confermata o sospetta negli stabilimenti con status di indenne a condizione che sia accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il bollettino ISMEA di cui all'art. 1, comma 3 per l'anno 2024 sarà pubblicato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine sarà pubblicato il bollettino ISMEA concernente i valori medi di mercato per l'anno 2023.

2. In riferimento alle indennità per gli abbattimenti eseguiti in forza di provvedimenti adottati dopo il 1 gennaio 2023 già determinate e liquidate secondo i valori indicati dal decreto 21 ottobre 2022 citato in premessa, il Servizio veterinario locale territorialmente competente entro novanta giorni dalla pubblicazione dei bollettini di cui al comma 1, corrisponde agli aventi diritto l'eventuale differenza di importo risultante dall'applicazione del criterio di calcolo previsto dal presente decreto.

3. Ai fini dell'applicazione del criterio di calcolo previsto dal presente decreto nei casi di cui al comma 2, qualora non sia disponibile il peso medio vivo dell'animale macellato il Servizio veterinario locale territorialmente competente utilizza le rilevazioni riportate nel sito istituzionale di ISTAT per l'anno di riferimento.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2024

Il Ministro della salute

SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*

GIORGETTI

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*

LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2138


24A04146

DECRETO 18 luglio 2024.

Modalità di trasmissione telematica dei contenuti relativi a dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio corpo e dei tessuti e dei *post-mortem*, a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 10 febbraio 2020, n. 10, recante «Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post-mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, con il quale si prevede che l'atto di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post-mortem* avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'art. 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterla telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui al comma 418 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;



Visto l'art. 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», con il quale è istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT);

Vista la legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento» e, in particolare, l'art. 4 che reca la disciplina relativa alle disposizioni anticipate di trattamento;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 1, comma 499, che autorizza per le finalità di cui alla predetta legge 10 febbraio 2020, n. 10, la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sul capitolo n. 2300 «*Training* e simulazione per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10» del bilancio di previsione della spesa del Ministero della salute, istituito presso la Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della salute del 17 giugno 2021, registrato dalla Corte dei conti al n. 2171 del 22 luglio 2021, con cui è stata autorizzata la ripartizione della spesa complessiva di euro 4.000.000,00 per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, stanziata su ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, e che per l'esercizio finanziario 2021 ha tra l'altro autorizzato la spesa di euro 3.146.876,86 per l'istituzione del flusso informativo dedicato alla raccolta delle manifestazioni di consenso del disponente raccolte dalle aziende sanitarie e della banca dati destinata alle disposizioni anticipate di trattamento (DAT);

Visto il regolamento UE/2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE/2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e in particolare l'art. 2-*sexies*, comma 2, lettere *bb*) e *cc*), in considerazione del rilevante interesse pubblico al trattamento dei dati relativi alle disposizioni del proprio corpo e dei tessuti *post-mortem*, per finalità di studio, di formazione e di ricerca scientifica;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2023, n. 47, concernente il «Regolamento recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post-mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica», adottato in attuazione dell'art. 8 della citata legge 10 febbraio 2020, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

Visto il decreto del Ministro della salute 10 dicembre 2019, n. 168, recante «Regolamento concernente la Banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)»;

Considerato che si rende necessario individuare apposite modalità operative per la trasmissione telematica dei contenuti informativi relativi alle dichiarazioni di consenso all'utilizzo del proprio corpo o dei tessuti *post-mortem* alla Banca dati nazionale di cui all'art. 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel rispetto delle specifiche indicazioni di cui all'art. 2-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso con provvedimento n. 555 del 30 novembre 2023;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 27 giugno 2024 (rep. atti n. 104/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di trasmissione telematica dei contenuti informativi degli atti di disposizione del proprio corpo o dei tessuti *post-mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica alla banca dati di cui all'art. 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di seguito denominata «Banca dati nazionale», relativi alla:

a) dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio corpo e dei tessuti *post-mortem*, a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, e revoca del consenso da parte del disponente;

b) dichiarazione di consenso da parte di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dei tutori o dei soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post-mortem* di soggetto di minore di età, a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, e revoca del consenso espressa anche da uno solo dei soggetti indicati;

c) nomina e revoca del fiduciario e del suo sostituto indicati dal disponente;

d) accettazione e revoca dell'accettazione della nomina da parte del fiduciario e del sostituto.

2. I contenuti informativi relativi agli atti di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post-mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica sono trasmessi da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1,



legittimati ai sensi della normativa vigente, e raccolti secondo le modalità individuate nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto.

3. Il presente decreto disciplina altresì l'accesso ai contenuti informativi relativi agli atti di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post-mortem*, a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, da parte dei soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «disponente»: persona che dispone del proprio corpo o dei tessuti *post-mortem*, ovvero dispone del corpo o dei tessuti *post-mortem* di un soggetto di minore età, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della legge 10 febbraio 2020, n. 10, mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'art. 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, relativa al consenso informato e alle disposizioni anticipate di trattamento;

b) «fiduciario»: persona di fiducia del disponente indicata dal medesimo nella dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio corpo o dei tessuti *post-mortem* e incaricata di comunicare al medico che ha accertato il decesso l'esistenza dell'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti *post-mortem* del disponente.

Art. 3.

Soggetti alimentanti e contenuti informativi

1. Le aziende sanitarie di appartenenza del disponente alimentano la Banca dati nazionale, trasmettendo i contenuti informativi degli atti di cui all'art. 1, comma 1, nella distinta sezione deputata alla raccolta dei contenuti informativi relativi agli atti di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post-mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, secondo le modalità individuate dal disciplinare tecnico allegato al presente decreto.

2. All'atto della ricezione della dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio corpo e dei tessuti *post-mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, redatta nelle forme previste dall'art. 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, o resa nelle particolari modalità di espressione di cui all'art. 5 del presente decreto, l'azienda sanitaria di appartenenza del disponente trasmette, senza indugio, i contenuti informativi della dichiarazione di consenso alla distinta sezione della Banca dati nazionale di cui al comma 1, secondo le modalità di cui al disciplinare tecnico allegato al presente decreto.

3. I contenuti informativi della dichiarazione di consenso che devono essere trasmessi alla Banca dati nazionale sono:

a) dati anagrafici e di contatto del disponente;

b) dati anagrafici del soggetto minore di età;

c) dati anagrafici e di contatto del fiduciario e, qualora indicato, del suo sostituto, e attestazione dell'accettazione della nomina risultante dalla sottoscrizione della

dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio corpo e dei tessuti *post-mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica;

d) informazioni relative alla data e alla struttura sanitaria in cui il disponente ha rilasciato la dichiarazione di consenso.

4. Con le modalità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria di appartenenza del disponente provvede a trasmettere i contenuti informativi relativi a:

a) revoca del consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post-mortem* comunicata dal disponente;

b) revoca dell'incarico di fiduciario o del suo sostituto espressa dal disponente con le stesse modalità previste per la nomina;

c) revoca dell'accettazione dell'incarico di fiduciario o del suo sostituto, comunicata dal disponente.

5. Dell'acquisizione nella distinta sezione della Banca dati nazionale dei contenuti informativi è data tempestiva comunicazione alla azienda sanitaria che ha trasmesso i medesimi, nonché al disponente, al fiduciario e al suo sostituto che ne abbiano fatto richiesta, in conformità alle specifiche di cui al disciplinare tecnico allegato al presente decreto.

Art. 4.

Accesso ai dati

1. Per le finalità di cui al presente decreto, la Banca dati nazionale, con le modalità definite nel disciplinare tecnico allegato al presente decreto, consente la consultazione dei contenuti informativi registrati nella distinta sezione di cui all'art. 3, comma 1, ai seguenti soggetti:

a) al disponente che abbia manifestato il consenso all'utilizzo del proprio corpo o dei tessuti *post-mortem*;

b) al disponente che abbia manifestato il consenso all'utilizzo *post-mortem* del corpo o dei tessuti del minore di età ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n. 10 del 2020;

c) al fiduciario e al suo sostituto fino a quando conservano l'incarico;

d) ai centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 10 del 2020.

2. All'atto dell'accesso, il fiduciario e il suo sostituto indicano:

a) le proprie generalità;

b) codice fiscale del disponente o del minore di età per cui è stata espressa una dichiarazione di consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti *post-mortem*.

3. Nel caso in cui, al momento dell'accesso, risulti revocato l'incarico, al fiduciario o al suo sostituto sono resi noti i soli estremi dell'atto di revoca.



Art. 5.

Particolari modalità di espressione delle dichiarazioni di consenso all'utilizzo del proprio corpo e dei tessuti post-mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica

1. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non consentano di redigere le dichiarazioni di consenso all'utilizzo del proprio corpo e dei tessuti *post-mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica in forma scritta, queste possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare.

2. Con le medesime forme di cui al comma 1, le dichiarazioni di consenso sono revocabili in ogni momento.

3. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso già manifestato nelle forme di cui all'art. 3, comma 2, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

Art. 6.

Trattamento dei dati e misure di riservatezza e sicurezza

1. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati personali raccolti nella distinta sezione della Banca dati nazionale di cui all'art. 3, comma 1. Il titolare effettua il trattamento dei dati personali conformemente alle disposizioni del regolamento UE/2016/679, nonché a quelle nazionali vigenti e nel rispetto anche delle misure previste nel disciplinare tecnico di cui all'allegato al presente decreto.

2. I dati contenuti nella distinta sezione della Banca dati nazionale di cui all'art. 3, comma 1, possono essere diffusi dal Ministero della salute esclusivamente in forma anonimizzata e aggregata.

3. L'integrità e la riservatezza dei dati personali raccolti nella distinta sezione della Banca dati nazionale di cui all'art. 3, comma 1, ai sensi del regolamento UE/2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, vengono garantite mediante misure tecniche e organizzative stabilite anche sulla base del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e i cui obiettivi di protezione sono descritti nel disciplinare tecnico di cui all'allegato al presente decreto, nonché dalle procedure di sicurezza relative al *software* e ai servizi telematici, in conformità alle linee guida contenenti le regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del codice dell'amministrazione digitale.

4. Le aziende sanitarie di appartenenza del disponente sono titolari del trattamento dei dati personali conservati ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 10 febbraio 2020, n. 10.

Art. 7.

Periodo di conservazione dei dati e diritti dell'interessato

1. I dati personali raccolti dalle aziende sanitarie, anche nelle modalità di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, e quelli trasmessi alla Banca dati nazionale, sono cancellati trascorsi dieci anni dal decesso dell'interessato.

2. Nel caso di minore di età, i dati relativi al consenso all'utilizzo *post-mortem* del corpo o dei tessuti, espresso dai soggetti di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 febbraio 2020, n. 10, sono cancellati al compimento della maggiore età dello stesso.

3. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 18 e dall'art. 21 del regolamento UE/2016/679, secondo le modalità indicate nell'ambito delle informazioni da rendere all'interessato a cura della azienda sanitaria che raccoglie la dichiarazione, ai sensi dell'art. 13 del regolamento medesimo.

Art. 8.

Variazioni del disciplinare tecnico

1. Le modifiche al disciplinare tecnico allegato al presente decreto sono aggiornate, quando è necessario, con decreto del Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali ove dette modifiche prevedono variazioni al trattamento dei dati.

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano ulteriori nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla predetta pubblicazione.

Roma, 18 luglio 2024

Il Ministro: SCHILLACI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2145*



ALLEGATO

Banca dati nazionale delle disposizioni relative all'utilizzo del proprio corpo e dei tessuti *post-mortem* a fini di studio, di formazione e ricerca scientifica

DISCIPLINARE TECNICO

1. Introduzione

Il presente allegato descrive le caratteristiche e le modalità tecniche per la registrazione dei contenuti informativi degli atti di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post-mortem*, a fini di studio, di formazione e ricerca scientifica, nella Banca dati nazionale di cui all'art. 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, istituita presso il Ministero della salute e il dettaglio dei relativi contenuti informativi.

La Banca dati nazionale permette la registrazione dei contenuti informativi di cui all'art. 3, comma 3, del decreto, trasmessi da parte delle aziende sanitarie.

2. Definizioni

Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende:

a) per «disponente»: persona che dispone del proprio corpo o dei tessuti *post-mortem*, ovvero dispone del corpo o dei tessuti *post-mortem* di un soggetto di minore età, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della legge 10 febbraio 2020, n. 10, mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'art. 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, relativa al consenso informato e alle disposizioni anticipate di trattamento;

b) per «fiduciario»: persona di fiducia del disponente indicata dal medesimo nella dichiarazione di consenso all'utilizzo del proprio corpo o dei tessuti *post-mortem* e incaricata di comunicare al medico che ha accertato il decesso l'esistenza dell'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti *post-mortem* del disponente;

c) per «centri di riferimento»: strutture universitarie, aziende ospedaliere di alta specialità e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuati per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 10 del 2020, e iscritti nell'Elenco nazionale dei centri di riferimento di cui art. 5 della medesima legge;

d) per «soggetti alimentanti», i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto;

e) per «sito *internet* del Ministero», il sito istituzionale del Ministero della salute www.salute.gov.it accessibile dagli utenti per le funzioni informative relative alla trasmissione telematica dei dati;

f) per «Centro elaborazione dati» o «CED», l'infrastruttura dedicata ai servizi di *hosting* del complesso delle componenti tecnologiche del Ministero della salute, dove i servizi di sicurezza fisica logica e organizzativa sono oggetto di specifiche procedure e processi;

g) per «cooperazione applicativa», l'interazione tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni effettuata nel rispetto delle regole tecniche di cui alle linee guida previste dall'art. 71 del codice dell'amministrazione digitale (CAD).

3. I soggetti

I soggetti alimentanti trasmettono alla Banca dati nazionale i contenuti informativi degli atti dispositivi, attenendosi alle modalità tecniche di trasmissione delle informazioni descritte nel presente disciplinare.

I referenti dei centri di riferimento, i disponenti e i fiduciari di cui all'art. 4, comma 1, del decreto possono accedere alla Banca dati nazionale per consultare le informazioni ivi contenute e conoscere dove sono stati depositati gli atti dispositivi originali, al fine di acquisire la prova del consenso espresso come previsto all'art. 5, comma 3, della legge 10 febbraio 2020, n. 10. L'Elenco nazionale dei centri di riferimento è mantenuto all'interno della Banca dati nazionale ed aggiornato

tempestivamente in modo da consentire al medico che accerta il decesso l'individuazione del centro di riferimento competente per territorio, come previsto all'art. 5, comma 2, della legge 10 febbraio 2020, n. 10, garantendo sempre la priorità temporale dell'attività di prelievo e trapianto degli organi e dei tessuti, di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91. Il personale del Ministero della salute, autorizzato ai sensi dell'art. 29 del regolamento UE/2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, all'accesso alla Banca dati nazionale, usufruisce di servizi di monitoraggio e reportistica.

4. Descrizione del sistema informativo realizzato per la gestione dei contenuti informativi della banca dati

4.1 Caratteristiche infrastrutturali

La distinta sezione della Banca dati nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto, estende la già esistente Banca dati nazionale delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e ne eredita le caratteristiche infrastrutturali relative alla disponibilità, la riservatezza e l'integrità dei dati. I due sistemi informativi, DAT e disposizioni relative all'utilizzo del proprio corpo e dei tessuti *post-mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica (DPM), pur condividendo l'infrastruttura fisica, sono indipendenti tra loro. L'indipendenza è garantita da schema separati a livello di *database* e differenti partizioni del *file system*. L'unico punto di intersezione è rappresentato dall'autenticazione tramite il sistema di identità digitale. Successivamente all'autenticazione dell'utente, il sistema procede alla fase di autorizzazione all'accesso sulla base dell'appartenenza dello stesso a uno o più dei seguenti profili autorizzativi:

Profilo utente	Consultazione DAT	Consultazione DPM
Disponente DAT	SI	NO
Disponente DPM	NO	SI
Fiduciario DAT	SI	NO
Fiduciario DPM	NO	SI
Referente centro di riferimento	NO	SI

Date le peculiarità organizzative, le necessità di scambio di informazioni tra sistemi eterogenei e le caratteristiche dei dati trattati, il sistema informativo realizzato per la gestione dei contenuti informativi della Banca dati nazionale, di seguito indicato come sistema informativo, è basato su un'architettura *standard* del mondo *internet*:

utilizza lo *standard* XML per definire in modo unificato il formato e l'organizzazione dei dati scambiati nelle interazioni tra le applicazioni;

attua forme di cooperazione applicativa tra sistemi;

prevede una architettura di sicurezza specifica per la gestione dei dati personali trattati.

È costituito, a livello nazionale, da:

un sistema che ospita il *front-end web* dell'applicazione (avente la funzione di *web server*);

un sistema che ospita l'applicazione (avente la funzione di *application server*);

un sistema dedicato alla memorizzazione dei dati (*data server*);

un sistema dedicato alla autenticazione degli utenti e dei messaggi;

un sistema dedicato a funzioni di *Business Intelligence*.

4.1.1 Gestione dei supporti di memorizzazione

I supporti di memorizzazione, che includono nastri magnetici, dischi ottici e cartucce, possono essere fissi o rimovibili. Sui supporti di memorizzazione non vengono, comunque, conservate informazioni in chiaro; ciò malgrado, per ridurre al minimo il rischio di manomissione



delle informazioni, viene identificato un ruolo di custode dei supporti di memorizzazione, al quale è attribuita la responsabilità della gestione dei supporti di memorizzazione rimovibili.

Per la gestione dei supporti di memorizzazione sono state adottate, in particolare, le seguenti misure:

tutti i supporti sono etichettati a seconda della classificazione dei dati contenuti;

viene tenuto un inventario dei supporti di memorizzazione sottoposto a controlli secondo procedure definite;

sono state definite ed adottate misure di protezione fisica dei supporti di memorizzazione;

i supporti di memorizzazione non più utilizzati sono distrutti e resi inutilizzabili, secondo procedure definite che prevedano la documentazione della distruzione.

4.1.2 Misure idonee a garantire la continuità del servizio

A garanzia della corretta operatività del servizio sono state attivate procedure idonee a definire tempi e modi per salvaguardare l'integrità e la disponibilità dei dati e consentire il ripristino del sistema in caso di eventi che lo rendano temporaneamente inutilizzabile.

In particolare, per quel che riguarda i dati custoditi presso il Centro elaborazione dati (CED), sono previste:

procedure per il salvataggio periodico dei dati (*backup* sia incrementale che storico);

procedure che regolamentano la sostituzione, il riutilizzo e la rotazione dei supporti ad ogni ciclo di *backup*;

procedure per il *data recovery*;

procedure per la verifica dell'efficacia sia del *backup* che del possibile, successivo, ripristino.

La struttura organizzativa del CED e le procedure adottate consentono, in caso di necessità, di operare il ripristino dei dati in un arco di tempo non superiore alle ventiquattro ore.

Allo scopo di tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dei dipendenti, sono inoltre adottate misure appropriate e specifiche per la verifica periodica dei sistemi utilizzati al fine di assicurare che non siano suscettibili di rapida obsolescenza, dovuta al progresso tecnologico.

4.1.3 Misure idonee a garantire la protezione dei dati

Per garantire la protezione dei contenuti informativi all'interno della Banca dati nazionale sono attivate misure di sicurezza fisica e logica idonee a salvaguardare l'integrità e la riservatezza delle informazioni. Tali misure sono periodicamente aggiornate sulla base delle evidenze che emergono dall'analisi dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati e prevedono:

isolamento logico della rete;

protezione dei dati e delle applicazioni da danneggiamenti provocati da *virus* informatici;

autenticazione degli utenti;

controllo dell'accesso alle applicazioni ed ai dati;

integrità dei messaggi scambiati;

cifratura dei dati.

Tutti i sistemi sono collegati in rete locale e connessi alle infrastrutture comunicative attraverso *firewall* opportunamente configurati. Inoltre, la sicurezza degli stessi è incrementata mediante:

strumenti IPS/IDS (*Intrusion Prevention System/Intrusion Detection System*) collocati nei punti di accesso alla rete al fine di consentire l'identificazione di attività ostili, ostacolando l'accesso da parte di soggetti non identificati e permettendo una reazione automatica alle intrusioni;

aggiornamenti dei *software*, secondo la tempistica prevista dalle case produttrici ovvero, periodicamente, a seguito di interventi di manutenzione;

configurazioni delle basi di dati per consentire un ripristino completo delle informazioni senza causarne la perdita di integrità e disponibilità;

gruppi di continuità che, in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete, garantiscono la continuità operativa;

un sistema di gestione degli accessi e di profilazione utenti, che prevede anche, ove opportuno, strumenti di autenticazione forte;

un sistema di tracciatura delle operazioni di accesso ai sistemi (sia tramite funzioni applicative o tramite accesso diretto), al fine di permettere l'individuazione di eventuali anomalie.

4.2 Accesso alla banca dati

Il Ministero della salute dispone di un sistema di autenticazione e autorizzazione, nonché di gestione delle identità digitali, attraverso il quale vengono definiti i profili di autorizzazione previsti per ogni sistema, definiti secondo le logiche di controllo degli accessi basate sui ruoli e declinati nello specifico in relazione al ruolo istituzionale, alle funzioni svolte e all'ambito territoriale delle azioni di competenza. Gli amministratori dell'applicazione, nominati dal Ministero della salute, gestiscono la designazione degli utenti e l'assegnazione dei privilegi di accesso.

Gli utenti accedono ai servizi del Ministero della salute attraverso dispositivi *standard* (Carta nazionale dei servizi, Carta d'identità elettronica, Sistema pubblico di identità digitale - SPID), definiti dalle vigenti normative, come strumenti per l'autenticazione telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni ovvero tramite codice utente e parola chiave generate secondo le modalità riportate sul sito del Ministero della salute.

Per la banca dati è previsto l'accesso tramite:

codice utente e parola chiave per le operazioni di trattamento che non comportano accessi a dati individuali;

strumenti di autenticazione a più fattori per le operazioni di trattamento che comportano accessi a dati individuali.

Per tutti gli utenti diversi dal disponente, l'accesso avviene con l'utilizzo dell'identità SPID ad uso personale nelle more della definizione del quadro di garanzie e regole delle identità SPID ad uso professionale con la limitazione dell'uso di dati personali attinenti alla sfera privata del dipendente (es. *e-mail* e numero di cellulare personali, domicilio privato) forniti ai *Service Provider*.

4.2.1 Modalità di autenticazione e autorizzazione degli utenti attraverso il sistema informativo del Ministero della salute

Per gli utenti che accedano alla banca dati attraverso il sistema di autenticazione e autorizzazione del Ministero della salute è previsto un processo di abilitazione in due fasi come descritto nei successivi paragrafi.

4.2.1.1 Fase A - Abilitazione alla piattaforma

La prima fase consente la registrazione da parte dell'utente mediante l'inserimento delle generalità e del proprio indirizzo di posta elettronica ove ricevere le credenziali di autenticazione nonché dei dettagli inerenti alla struttura organizzativa di appartenenza. Successivamente, il sistema di registrazione invia una *e-mail* contenente l'identificativo e la *password* che l'utente è obbligato a cambiare al primo accesso e, periodicamente, con cadenza trimestrale.

La parola chiave deve avere le seguenti caratteristiche:


è composta da caratteri alfanumerici, la cui creazione rispetta lo stato dell'arte tecnologico;

non contiene riferimenti facilmente riconducibili all'incaricato.

Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate.

4.2.1.2 Fase B - Abilitazione ai servizi

Nella seconda fase, l'utente può chiedere l'abilitazione ad un profilo di un sistema informativo censito dal Ministero della salute (in questo caso la Banca dati nazionale). Il sistema permette di formulare richieste solo per le applicazioni associate alla struttura organizzativa di appartenenza dell'utente.



L'amministratore dell'applicazione effettua un riscontro della presenza del nominativo nella lista di coloro che sono stati formalmente designati dal referente competente. Qualora questa verifica abbia esito negativo, la procedura di registrazione si interrompe; nel caso in cui questa verifica abbia esito positivo, l'utente è abilitato all'utilizzo del sistema.

Per garantire l'effettiva necessità, da parte del singolo utente, di accedere alle informazioni per le quali ha ottenuto un profilo di accesso, le utenze vengono, periodicamente, sottoposte a revisione e l'amministratore verifica, con i referenti competenti, il permanere degli utenti abilitati nelle liste delle persone autorizzate ad accedere ai servizi e ai sistemi ad esso riconducibili.

4.2.1.3 Regole speciali per l'abilitazione ai servizi che prevedono l'accesso a dati riferiti a singoli soggetti

Nel caso in cui il personale delle unità organizzative competenti del Ministero della salute, per comprovate e documentate esigenze di verifica, validazione e monitoraggio dei dati, indicate in un documento appositamente predisposto, utilizzi funzionalità che prevedano l'accesso a dati riferiti a singoli soggetti, il processo di abilitazione avviene esclusivamente da postazioni interne alla rete del Ministero della salute secondo i seguenti passaggi:

1. il soggetto designato all'accesso ai dati relativi alla dichiarazione di consenso all'utilizzo *post-mortem* del corpo e dei tessuti riferiti a un singolo soggetto effettua, attraverso un'applicazione dedicata, la richiesta di accesso speciale, indicando nome, cognome, data di nascita e codice fiscale del soggetto di cui è necessario visualizzare i dati;

2. due amministratori distinti, solo previo riscontro della presenza e validità del nominativo nella lista di coloro che sono stati designati alla consultazione, autorizzano in modo separato l'accesso ai dati del soggetto oggetto del procedimento da parte del soggetto designato di cui al precedente punto;

3. il soggetto designato di cui al punto 1, attraverso un sistema di accesso a più fattori (SPID/CNS/CIE), accede ai dati;

4. l'accesso ai dati da parte del soggetto designato di cui al punto 1 è consentito per un tempo non superiore alle due ore.

In nessun caso i servizi consentono di effettuare più accessi contemporanei con le medesime credenziali.

Inoltre, ad ulteriore garanzia dell'effettiva sussistenza dei presupposti che hanno originato l'abilitazione del singolo utente di accedere alla procedura:

le unità organizzative competenti segnalano tempestivamente il venir meno di tale sussistenza;

le utenze vengono, trimestralmente, sottoposte a revisione e l'amministratore verifica, con i referenti dell'unità organizzativa competente, il permanere degli utenti abilitati nelle liste delle persone autorizzate.

4.2.2 Modalità di autenticazione e autorizzazione degli utenti mediante SPID

Il sistema SPID è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi *on-line* della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un'identità digitale unica.

Per l'accesso alla banca dati è utilizzato un livello di sicurezza 2 (corrispondente al *Level of Assurance 3* dell'ISO-IEC 29115) che garantisce con un alto grado di affidabilità l'identità accertata nel corso dell'attività di autenticazione.

Gli utenti per i quali è prevista la possibilità di accesso alla banca dati tramite SPID, per ottenere l'utenza SPID, devono rivolgersi ai gestori di identità digitali SPID (*Identity Provider*), accreditati presso l'Agenzia per l'Italia digitale, che rilasciano le credenziali di accesso dopo aver verificato l'identità dell'utente.

Per assicurare che i soggetti che utilizzano la presente modalità di accesso abbiano il giusto profilo per accedere alle banca dati, subito dopo l'accesso il sistema:

presenta i profili previsti dall'applicazione;

consente l'accesso ai soli profili per cui si risulta essere abilitati.

4.3 Sistema di registrazione delle operazioni di trattamento

Tutte le operazioni di accesso ai dati da parte degli utenti sono registrate e i dati vengono conservati in appositi *file* di *log*, al fine di evidenziare eventuali anomalie e/o utilizzi impropri, anche tramite specifici *alert*.

Le informazioni registrate in tali *file* di *log* sono le seguenti:

i dati identificativi del soggetto che ha effettuato l'accesso;

la data e l'ora dell'accesso;

codice del disponente su cui è stato effettuato l'accesso, nel caso di accesso ai dati individuali;

l'operazione effettuata.

I predetti *file* di *log* sono conservati in modalità sicura e vengono trattati in forma aggregata, salvo la necessità di verificare la correttezza e la liceità delle singole operazioni effettuate. I *file* di *log* sono conservati per dodici mesi e cancellati alla scadenza.

4.4 Modalità di trasmissione

I soggetti alimentanti trasmettono i contenuti informativi circa la manifestazione del consenso o la revoca dello stesso con le seguenti modalità:

a) utilizzando le regole tecniche di cooperazione applicativa del Sistema pubblico di connettività (SPC) di cui all'art. 71 del CAD;

b) ricorrendo alla autenticazione bilaterale fra sistemi basata su certificati digitali emessi da un'autorità di certificazione ufficiale e ne ricevono la notifica di avvenuta acquisizione nelle medesime modalità.

Le trasmissioni alla Banca dati nazionale sono rese inintelligibili tramite crittografia asimmetrica utilizzando la chiave pubblica resa disponibile dal Ministero della salute.

L'avvenuta registrazione sarà notificata via *e-mail* ai disponenti e ai fiduciari che ne abbiano fatto richiesta fornendo, all'atto della disposizione, i propri indirizzi *e-mail*. Nella comunicazione via *e-mail* non sono presenti informazioni personali, né riconducibili al tipo di dichiarazione o consenso espresso.

La Banca dati nazionale consentirà la consultazione dei contenuti informativi trasmessi. I contenuti delle disposizioni revocate sono memorizzati in un archivio storico.

Per il supporto tecnico ai soggetti alimentanti, la Banca dati nazionale rende disponibile un servizio di assistenza raggiungibile mediante un unico numero telefonico da tutto il territorio nazionale; ogni ulteriore dettaglio è reperibile sul sito istituzionale del Ministero della salute all'indirizzo www.salute.gov.it Nel medesimo sito sarà pubblicata una lista di *Frequently Asked Questions* (FAQ).

Le tempistiche di trasmissione ed i servizi di cooperazione applicativa sono pubblicati a cura del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it

4.4.1 Sistema pubblico di connettività

Il Sistema pubblico di connettività (SPC) è definito e disciplinato all'art. 73 del CAD.

Le trasmissioni telematiche devono avvenire nel rispetto delle regole tecniche del SPC, così come definito agli articoli 51 e 71 del CAD.

4.4.2 Garanzie per la sicurezza della trasmissione delle informazioni

Nel caso in cui i soggetti alimentanti dispongano di un sistema informativo in grado di interagire secondo le logiche di cooperazione applicativa di cui al punto 4.4. lettera a), l'erogazione e la fruizione del servizio richiedono come condizione preliminare che siano effettuate operazioni di identificazione univoca delle entità (sistemi, componenti *software*, utenti) che partecipano, in modo diretto e indiretto (attraverso sistemi intermedi) ed impersonando ruoli diversi, allo scambio di messaggi e alla erogazione e fruizione dei servizi.

Nel caso in cui il sistema informativo del soggetto alimentante non risponda alle specifiche di cui sopra, l'utente che debba procedere all'invio delle informazioni potrà accedere alla Banca dati nazionale e inviare le informazioni attraverso una connessione sicura con le moda-



lità di cui al punto 4.4 lettera b) rendendole inintelligibili tramite crittografia asimmetrica utilizzando la chiave pubblica resa disponibile dal Ministero della salute.

4.4.3 Standard tecnologici per la predisposizione dei dati

Il soggetto alimentante deve provvedere alla creazione e alla predisposizione di documenti conformi alle specifiche dell'*Extensible Markup Language* (XML).

Gli schemi *standard* dei documenti contenenti le definizioni delle strutture dei dati dei messaggi da trasmettere sono pubblicati, nella loro versione aggiornata, sul sito *internet* del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it

4.5 Servizi di consultazione

La Banca dati nazionale delle disposizioni relative all'utilizzo del proprio corpo e dei tessuti *post-mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mette a disposizione i seguenti servizi di consultazione delle informazioni:

ai referenti dei centri di riferimento che, al momento dell'accesso alla banca dati devono dichiarare:

il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

di essere stato notificato, da parte del medico che ha accertato il decesso, dell'esistenza di una dichiarazione di consenso all'utilizzo *post-mortem* del corpo e dei tessuti del defunto;

codice fiscale del defunto;

ai fiduciari che, al momento dell'accesso alla banca dati, devono indicare:

il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

codice fiscale del disponente o del minore di età per cui è stata espressa una dichiarazione di consenso all'utilizzo *post-mortem* del corpo e dei tessuti;

ai disponenti che, al momento dell'accesso alla banca dati, devono indicare:

il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

al personale delle unità organizzative competenti del Ministero della salute per comprovate e documentate esigenze secondo quanto previsto al paragrafo 4.2.1.3.

Nel caso di accesso da parte di un referente di un centro di riferimento alla banca dati, per verificare che lo stesso sia titolato ad accedere ai contenuti informativi delle disposizioni:

nelle more della disponibilità dell'*Attribute Authority* di SPID, è verificata la presenza del codice fiscale dello stesso all'interno dell'Elenco nazionale dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'art. 4 della legge 10 febbraio 2020, n. 10.

Nel caso di accesso da parte di un fiduciario alla Banca dati nazionale, per verificare che lo stesso sia titolato ad accedere in qualità di fiduciario ai contenuti informativi delle disposizioni:

viene verificato che il codice fiscale dello stesso sia presente tra i codici fiscali dei fiduciari registrati nella banca dati e che sia associato al disponente o al minore di età oggetto della consultazione.

4.6 Servizi a supporto

La Banca dati nazionale mette a disposizione del Ministero della salute servizi di monitoraggio e reportistica che consentono la consultazione di dati aggregati e anonimizzati, anche al fine della predisposizione di relazioni annuali sull'utilizzo del sistema.

4.7 Quadro sinottico dei soggetti, delle modalità di accesso, dei servizi e delle modalità di trasmissione

4.7.1 Soggetti alimentanti

Soggetti giuridici	Modalità di accesso	Servizi messi a disposizione	Modalità di trasmissione
Aziende sanitarie	Accesso alla banca dati tramite autenticazione tra il sistema informativo del Ministero della salute e il sistema informativo regionale	Servizi per la trasmissione	Cooperazione applicativa o servizi applicativi

4.7.2 Soggetti abilitati alla consultazione

Soggetti fisici	Modalità di accesso	Servizi messi a disposizione
Centri di riferimento	Accesso alla banca dati attraverso dispositivi <i>standard</i> (Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica, Sistema pubblico di identità digitale - SPID)	Servizi di consultazione
Disponenti e fiduciari	Accesso alla banca dati attraverso dispositivi <i>standard</i> (Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica, Sistema pubblico di identità digitale - SPID)	Servizi di consultazione
Ministero della salute	Accesso alla banca dati attraverso postazioni identificate e strumenti di autenticazione a più fattori	Servizi di monitoraggio e reportistica o accesso ai dati dei singoli soggetti per comprovate e documentate esigenze di verifica, validazione e monitoraggio dei dati, indicate in documento appositamente predisposto

5. Ambito della rilevazione

La Banca dati è alimentata dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto con i contenuti informativi relativi agli atti di disposizione per l'utilizzo del proprio corpo e dei tessuti *post-mortem* ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica di seguito descritti.

6. Le informazioni


I soggetti alimentanti inviano, firmandoli digitalmente al fine di garantirne l'integrità, esclusivamente in modalità elettronica tramite interscambio di dati fra applicazioni *client/server* attraverso la trasmissione di un tracciato in formato XML:

i contenuti informativi relativi alla manifestazione del consenso, di cui al punto 6.1;

la revoca del consenso.

I contenuti informativi sopra elencati sono archiviati e trattati con tecniche crittografiche. Le informazioni di dettaglio contenute nel tracciato XML sono indicate nelle tabelle di cui al successivo punto 6.1.

Si rimanda al documento di specifiche funzionali per il dettaglio delle regole che disciplinano il tracciato *record*, le indicazioni di dettaglio circa la struttura dei *file XML*, degli eventuali schemi XSD di convalida a cui far riferimento, le procedure di controllo e verifica dei dati trasmessi.



I valori di riferimento e le codifiche da utilizzare nella predisposizione dei file XML sono contenuti nel documento di specifiche funzionali pubblicato sul sito *internet* del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it

6.1 Contenuti informativi

Di seguito si riporta la definizione per ciascuna informazione relativa agli atti dispositivi trasmessa alla Banca dati nazionale da parte del soggetto alimentante.


Campo	Descrizione	Obbligatorio	Valori di dominio
Cognome Disponente	Identifica il cognome del disponente	SI	
Nome Disponente	Identifica il nome del disponente	SI	
Comune di nascita del disponente	Identifica il comune di nascita del disponente	SI	Il codice da utilizzare è quello previsto dalla codifica ISTAT, i cui primi tre caratteri individuano la provincia e i successivi un progressivo all'interno di ciascuna provincia che individua il singolo Comune. Nel caso in cui il disponente è nato all'estero va indicato il codice 999999.




Provincia di nascita del disponente	Identifica la provincia di nascita del disponente	SI	Il codice da utilizzare è il codice di tre caratteri secondo codifica ISTAT. Nel caso in cui il disponente è nato all'estero va indicato il codice 999.
Regione di nascita del disponente	Identifica la regione di nascita del disponente	SI	Il codice da utilizzare è il codice di tre caratteri secondo codifica ISTAT. Nel caso in cui il disponente è nato all'estero va indicato il codice 999.
Stato di nascita del disponente	Indica lo Stato presso cui è nato il disponente	SI	La codifica da utilizzare è quella Alpha2 (a due lettere) prevista dalla normativa ISO 3166-2. Se compilato con uno stato diverso da IT (Italia), compilare gli altri attributi afferenti alla nascita del disponente nel modo seguente: Comune di nascita = 999999 Provincia di nascita = 999 Ulteriori valori ammessi: XK = Kosovo XX = Stato nascita sconosciuto; =ZZ = Apolidi.
Data di nascita del disponente	Identifica la data di nascita del disponente	SI	Formato: AAAA-MM-GG



Codice fiscale del disponente	Codice fiscale del disponente	SI	Formato: codice fiscale a 16 caratteri
Comune di residenza del disponente	Comune nella cui anagrafe (Anagrafe della Popolazione Residente) è iscritto il disponente	SI	Il codice da utilizzare è quello previsto dalla codifica ISTAT, i cui primi tre caratteri individuano la provincia e i successivi un progressivo all'interno di ciascuna provincia che individua il singolo Comune. Nel caso in cui il disponente è residente all'estero va indicato il codice 999999.
Provincia di residenza del disponente	Identifica la provincia di residenza del disponente	SI	Il codice da utilizzare è il codice di tre caratteri secondo codifica ISTAT. Nel caso in cui il disponente è residente all'estero va indicato il codice 999.
Regione di residenza del disponente	Identifica la regione di nascita del disponente	SI	Il codice da utilizzare è il codice di tre caratteri secondo codifica ISTAT. Nel caso in cui il disponente è residente all'estero va indicato il codice 999.
Stato di residenza del disponente	Indica lo Stato presso cui è residente il disponente	SI	La codifica da utilizzare è quella Alpha2 (a due lettere) prevista dalla normativa ISO 3166-2. Se compilato con uno stato diverso da IT (Italia), compilare gli altri attributi afferenti alla residenza nel modo




			<p>segunte: Comune di residenza = 999999 Provincia di residenza = 999 Ulteriori valori ammessi: XK = Kosovo XX = Stato nascita sconosciuto; =ZZ = Apolidi.</p>
Indirizzo di residenza del disponente	Indica l'indirizzo di residenza del disponente.	SI	Contiene nell'ordine il qualificatore (via, corso, piazza,...) il nome della via e il numero civico.
CAP di residenza del disponente	Indica il codice di avviamento postale del comune di residenza del disponente.	SI	Contiene il codice di avviamento postale di cinque caratteri legato al comune di residenza e nel caso di città metropolitane alla via e al comune di residenza.
Richiesta del disponente di ricevere comunicazione via mail	Indica se il disponente ha espressamente richiesto l'invio per email della comunicazione di inserimento della documentazione nella Banca dati nazionale	SI	Valori Ammessi: - SI - NO
Email del disponente	Indica la mail del disponente alla quale inviare la mail di comunicazione di inserimento della documentazione nella Banca dati nazionale	SI	Contiene la mail del disponente nel formato <i>nomeutente@dominio</i>



Cognome del minore di età	Identifica il cognome del minore di età per cui è stato rilasciato il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti <i>post-mortem</i>	SI se dichiarazione di consenso per conto di minore di età	
Nome del minore di età	Identifica il nome del minore di età per cui è stato rilasciato il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti <i>post-mortem</i>	SI se dichiarazione di consenso per conto di minore di età	
Comune di nascita del minore di età	Identifica il comune di nascita del minore di età per cui è stato rilasciato il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti <i>post-mortem</i>	SI se dichiarazione di consenso per conto di minore di età	Il codice da utilizzare è quello previsto dalla codifica ISTAT, i cui primi tre caratteri individuano la provincia e i successivi un progressivo all'interno di ciascuna provincia che individua il singolo Comune. Nel caso in cui il disponente è nato all'estero va indicato il codice 999999.
Provincia di nascita del minore di età	Identifica la provincia di nascita del minore di età per cui è stato rilasciato il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti <i>post-mortem</i>	SI se dichiarazione di consenso per conto di minore di età	Il codice da utilizzare è il codice di tre caratteri secondo codifica ISTAT. Nel caso in cui il disponente è nato all'estero va indicato il codice 999.
Regione di nascita del minore di età	Identifica la regione di nascita del minore di età per cui è stato rilasciato il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti <i>post-mortem</i>	SI se dichiarazione di consenso per conto di minore di età	Il codice da utilizzare è il codice di tre caratteri secondo codifica ISTAT. Nel caso in cui il disponente è nato all'estero va indicato il codice 999.



Stato di nascita del minore di età	Indica lo Stato presso cui è nato il minore di età per cui è stato rilasciato il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti <i>post-mortem</i>	SI se dichiarazione di consenso per conto di minore di età	La codifica da utilizzare è quella Alpha2 (a due lettere) prevista dalla normativa ISO 3166-2. Se compilato con uno stato diverso da IT (Italia), compilare gli altri attributi afferenti alla nascita del disponente nel modo seguente: Comune di nascita = 999999 Provincia di nascita = 999 Ulteriori valori ammessi: XK = Kosovo XX = Stato nascita sconosciuto; =ZZ = Apolidi.
Data di nascita del minore di età	Identifica la data di nascita del minore di età per cui è stato rilasciato il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti <i>post-mortem</i>	SI se dichiarazione di consenso per conto di minore di età	Formato: AAAA-MM-GG
Codice fiscale del minore di età	Codice fiscale del minore di età per cui è stato rilasciato il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti <i>post-mortem</i>	SI se dichiarazione di consenso per conto di minore di età	Formato: codice fiscale a 16 caratteri
Comune di residenza del minore di età	Comune nella cui anagrafe (Anagrafe della Popolazione Residente) è iscritto il minore di età per cui è stato rilasciato il consenso all'utilizzo	SI se dichiarazione di consenso per conto di minore di età	Il codice da utilizzare è quello previsto dalla codifica ISTAT, i cui primi tre caratteri individuano la provincia e i successivi un progressivo all'interno di ciascuna provincia che individua il singolo Comune.



	del corpo e dei tessuti <i>post-mortem</i>		Nel caso in cui il disponente è residente all'estero va indicato il codice 999999.
Provincia di residenza del minore di età	Identifica la provincia di residenza del minore di età per cui è stato rilasciato il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti <i>post-mortem</i>	SI se dichiarazione di consenso per conto di minore di età	Il codice da utilizzare è il codice di tre caratteri secondo codifica ISTAT. Nel caso in cui il disponente è residente all'estero va indicato il codice 999.
Regione di residenza del minore di età	Identifica la regione di residenza del minore di età per cui è stato rilasciato il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti <i>post-mortem</i>	SI se dichiarazione di consenso per conto di minore di età	Il codice da utilizzare è il codice di tre caratteri secondo codifica ISTAT. Nel caso in cui il disponente è residente all'estero va indicato il codice 999.
Stato di residenza del minore di età	Indica lo Stato presso cui è residente il minore di età per cui è stato rilasciato il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti <i>post-mortem</i>	SI se dichiarazione di consenso per conto di minore di età	La codifica da utilizzare è quella Alpha2 (a due lettere) prevista dalla normativa ISO 3166-2. Se compilato con uno stato diverso da IT (Italia), compilare gli altri attributi afferenti alla residenza nel modo seguente: Comune di residenza = 999999 Provincia di residenza = 999 Ulteriori valori ammessi: XK = Kosovo XX = Stato nascita sconosciuto; =ZZ = Apolidi.



Indirizzo di residenza del minore di età	Indica l'indirizzo di residenza del minore di età per cui è stato rilasciato il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti <i>post-mortem</i>	SI se dichiarazione di consenso per conto di minore di età	Contiene nell'ordine il qualificatore (via, corso, piazza,...) il nome della via e il numero civico.
CAP di residenza del minore di età	Indica il codice di avviamento postale del comune di residenza del minore di età per cui è stato rilasciato il consenso all'utilizzo del corpo e dei tessuti <i>post-mortem</i>	SI se dichiarazione di consenso per conto di minore di età	Contiene il codice di avviamento postale di cinque caratteri legato al comune di residenza e nel caso di città metropolitane alla via e al comune di residenza.
Tipo atto	Indica la tipologia dei contenuti informativo	SI	Valori ammessi: - Manifestazione consenso - Revoca consenso
Formato atto	Indica il formato con il quale è raccolta la disposizione	SI	Valori ammessi: - forma scritta; - forma audio o video registrata.
Soggetto minore di età	Indica se la disposizione è relativa a un soggetto minorenni. In questo caso il disponente deve essere uno dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto	SI	Valori Ammessi: - SI - NO




Tipologia di Disponente	Indica la tipologia di disponente tra quelle previste all'articolo 3, comma 6, della legge 10 febbraio 2020, n. 10	SI – se dichiarazione di consenso per conto di minore di età	Valori Ammessi: - Genitore esercenti la responsabilità genitoriale - Tutori o soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184
Data Sottoscrizione	Data in cui è stata sottoscritta la disposizione presso i soggetti alimentanti.	SI	Formato: AAAA-MM-GG
Codice del soggetto alimentante	Codice della struttura sanitaria presso cui il disponente ha sottoscritto la disposizione.	SI	Ciascun codice è composto di 6 caratteri, i primi 3 dei quali costituiscono il codice ISTAT della regione e le successive 3 il codice ASL.
Regione del soggetto alimentante	Codice della Regione presso la cui struttura sanitaria sono state sottoscritte le disposizioni	SI	I valori ammessi sono quelli a tre caratteri definiti con decreto ministeriale 17 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, e successive modifiche, utilizzati anche nei modelli per le rilevazioni delle attività gestionali ed economiche delle Aziende unità sanitarie locali.
Cognome Fiduciario	Identifica il cognome del fiduciario indicato dal disponente	SI	




Nome Fiduciario	Identifica il nome del fiduciario indicato dal disponente	SI	
Comune di nascita del fiduciario	Identifica il comune di nascita del fiduciario indicato dal disponente	SI	Il codice da utilizzare è quello previsto dalla codifica ISTAT, i cui primi tre caratteri individuano la provincia e i successivi un progressivo all'interno di ciascuna provincia che individua il singolo Comune. Nel caso in cui il fiduciario è nato all'estero va indicato il codice 999999.
Provincia di nascita del fiduciario	Identifica la provincia di nascita del fiduciario indicato dal disponente	SI	Il codice da utilizzare è il codice di tre caratteri secondo codifica ISTAT. Nel caso in cui il fiduciario è nato all'estero va indicato il codice 999.
Regione di nascita del fiduciario	Identifica la regione di nascita del fiduciario indicato dal disponente	SI	Il codice da utilizzare è il codice di tre caratteri secondo codifica ISTAT. Nel caso in cui il fiduciario è nato all'estero va indicato il codice 999.
Stato di nascita del fiduciario	Indica lo Stato presso cui è nato il fiduciario indicato dal disponente	SI	La codifica da utilizzare è quella Alpha2 (a due lettere) prevista dalla normativa ISO 3166-2. Se compilato con uno stato diverso da IT (Italia), compilare gli altri attributi afferenti alla nascita del



			<p>fiduciario nel modo seguente: Comune di nascita = 999999 Provincia di nascita = 999 Ulteriori valori ammessi: XK = Kosovo XX = Stato nascita sconosciuto; =ZZ = Apolidi.</p>
Data di nascita del fiduciario	Identifica la data di nascita del fiduciario indicato dal disponente	SI	Formato: AAAA-MM-GG
Codice fiscale del fiduciario	Codice fiscale del fiduciario indicato dal disponente.	SI	Formato: codice fiscale a 16 caratteri
Comune di residenza del fiduciario	Comune nella cui anagrafe (Anagrafe della Popolazione Residente) è iscritto il fiduciario indicato dal disponente	SI	<p>Il codice da utilizzare è quello previsto dalla codifica ISTAT, i cui primi tre caratteri individuano la provincia e i successivi un progressivo all'interno di ciascuna provincia che individua il singolo Comune.</p> <p>Nel caso in cui il fiduciario è residente all'estero va indicato il codice 999999.</p>
Provincia di residenza del fiduciario	Identifica la provincia di residenza del fiduciario indicato dal disponente	SI	<p>Il codice da utilizzare è il codice di tre caratteri secondo codifica ISTAT.</p> <p>Nel caso in cui il fiduciario è residente</p>



			all'estero va indicato il codice 999.
Regione di residenza del fiduciario	Identifica la regione di residenza del fiduciario indicato dal disponente	SI	Il codice da utilizzare è il codice di tre caratteri secondo codifica ISTAT. Nel caso in cui il fiduciario è residente all'estero va indicato il codice 999.
Stato di residenza del fiduciario	Indica lo Stato presso cui è residente il fiduciario indicato dal disponente	SI	La codifica da utilizzare è quella Alpha2 (a due lettere) prevista dalla normativa ISO 3166-2. Se compilato con uno stato diverso da IT (Italia), compilare gli altri attributi afferenti alla residenza del fiduciario nel modo seguente: Comune di residenza = 9999999 Provincia di residenza = 999 Ulteriori valori ammessi: XK = Kosovo XX = Stato nascita sconosciuto; =ZZ = Apolidi.
Indirizzo di residenza del fiduciario	Indica l'indirizzo di residenza del fiduciario indicato dal disponente	SI	Contiene nell'ordine il qualificatore (via, corso, piazza,...) il nome della via e il numero civico dell'indirizzo di residenza.



CAP di residenza del fiduciario	Indica il codice di avviamento postale del comune di residenza del fiduciario indicato dal disponente	SI	Contiene il codice di avviamento postale di cinque caratteri legato al comune di residenza e nel caso di città metropolitane alla via e al comune di residenza.
Richiesta del fiduciario di ricevere comunicazione via mail	Indica se il fiduciario ha espressamente richiesto l'invio per email della comunicazione di inserimento della documentazione nella Banca dati nazionale	SI	Valori Ammessi: - SI - NO
Indirizzo email del fiduciario	Indica l'indirizzo email presso cui contattare il fiduciario.	NO	

7. Formato elettronico delle trasmissioni

La trasmissione dei dati è effettuata esclusivamente in modalità elettronica secondo le specifiche funzionali pubblicate sul sito *internet* del Ministero (www.salute.gov.it).

I soggetti alimentanti inviano alla Banca dati nazionale i dati raccolti e controllati secondo quanto riportato nel documento di specifiche funzionali disponibili sul sito *internet* del Ministero (www.salute.gov.it).

8. Tempi di trasmissione

La trasmissione dei dati alla banca dati avviene secondo le tempistiche indicate all'art. 3, comma 2, del decreto.

24A04145

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 luglio 2024.

Disciplina dei servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'art. 4;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero dello sviluppo economico, del 5 gennaio 2021, recante: «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certifica-

